

Taranto, Reggio Calabria, Cagliari, alle quali, in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono state aggiunte: Ancona; Perugia; Campobasso; Potenza; Catanzaro, l'Aquila. Le Regioni dovevano inviare, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, i programmi per la realizzazione della rete di assistenza e delle strutture di cure palliative al Ministero della sanità, competente a verificare l'adeguatezza dei progetti con i requisiti stabiliti e ad erogare i finanziamenti secondo le quote previste dal riparto. La commissione appositamente costituita ha terminato i suoi lavori nel dicembre 2000.

Risultano sinora ripartiti dal Ministero solo 15 mld, in anticipazione alle Regioni con il citato D.M. 8 febbraio 2000 per favorire la qualità del progetto; peraltro, le Regioni, salvo qualche eccezione, hanno privilegiato ancora interventi di carattere edilizio. Sulla base dell'istruttoria e del relativo parere espresso dalla Commissione paritetica di cui al D.M. 16 giugno 2000, applicando i criteri per la valutazione dei progetti indicati nell'allegato al decreto del Ministero della sanità del 15 settembre 1999, sono stati individuati i progetti beneficiari del cofinanziamento,

La Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici del ministero della sanità è chiamata ad assicurare forme di sostegno alle Regioni per lo sviluppo e l'attuazione della progettazione, anche attraverso la promozione di apposito nucleo interregionale. Essenziale appare nel settore la funzione di monitoraggio informatico del programma, sulla base di procedure concordate con le Regioni circa i dati e le modalità da aggiornare semestralmente, anche avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché di verifica *in itinere* ed *ex post* dell'attuazione dei progetti, attraverso le informazioni fornite dalle Regioni stesse, utili a prevenire l'eventuale insorgenza di situazioni di criticità che non

consentano la realizzazione o la prosecuzione del progetto. Si tratta, in definitiva, sulla base delle indicate linee programmatiche e nelle nuove formule di concertazione operativa, di superare le difficoltà di realizzazione degli obiettivi di riqualificazione dell'offerta sanitaria.

PARTE IV[^]**POLITICHE REGIONALI E NUOVO ASSETTO FEDERALE****1. Ripartizione di funzioni, compiti e risorse in attuazione di nuovi principi e regole in un assetto istituzionale ispirato al federalismo**

- 1.1 Funzioni e risorse nello stretto legame fra finanza pubblica e regole di bilancio*
- 1.2. Il processo di decentramento amministrativo*
- 1.3. Lo stato di attuazione regionale*
- 1.4. Il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali*

2. Politiche regionali nei risultati di consuntivo. Analisi di insieme**3. Trasporto pubblico locale**

- 3.1. Considerazioni generali*
- 3.2. Analisi dei dati finanziari e contabili*
- 3.3. La questione dei disavanzi pregressi*
- 3.4. Programmi di investimento nel settore dei trasporti pubblici locali*
- 3.5. Il trasporto ferroviario*

4. Agricoltura

- 4.1. Il quadro generale*
- 4.2. La disciplina nazionale di finanziamento delle attività e degli interventi regionali in agricoltura*
- 4.3. I finanziamenti comunitari in agricoltura*
- 4.4. Profili gestionali della politica agricola regionale*

5. Risorse idriche e difesa del suolo

- 5.1. Premessa*
- 5.2. Le risorse idriche. La legge n. 36/'94 e lo stato di attuazione delle leggi regionali*
- 5.3. L'emergenza idrica nel meridione peninsulare*
- 5.4. L'emergenza idrica in Sicilia*

- 5.5. Il dissesto idrogeologico nelle Regioni italiane*
- 5.6. Segue: le speciali emergenze idrogeologiche*
- 5.7. L'impegno finanziario per la difesa del suolo*
- 5.8. La gestione finanziaria ex lege 183/'89*
- 5.9. Interventi per la difesa del suolo nelle aree depresse: le leggi 341/'95, 641/'96, 135/'97 e 208/'98*
- 5.9.1. Segue: la legge 208/'98*
- 5.10. Il Po ed il piano stralcio per l'assetto idrogeologico*

6. Formazione professionale e mercato del lavoro

- 6.1. Considerazioni generali*
- 6.2. La formazione come strumento di sostegno alle politiche attive dell'occupazione e dello sviluppo*
- 6.3. L'attuazione del d. lgs. 469/'97. Aspetti organizzativi*
- 6.3.1. Segue. Il d. lgs. 469/'97 e l'attuazione finanziaria*
- 6.4. Il d.lgs 112/'98. Conferimento di funzioni in materie di formazione professionale*
- 6.5. Profili gestionali della formazione professionale*

1. Ripartizione di funzioni, compiti e risorse in attuazione di nuovi principi e regole in un assetto istituzionale ispirato al federalismo

1.1. Funzioni e risorse nello stretto legame tra finanza pubblica e regole di bilancio

Il processo di rilevante innovazione avviato con la legge 15 marzo 1997 n. 59 nella sua stretta coniugazione con le leggi 127 e 94 dello stesso anno si è caratterizzato per una strategia riformatrice che, nel superamento di logiche parziali, ha inteso rivolgersi ad una pluralità di versanti fra loro strettamente connessi riconducendo aspetti e prospettive di ognuno nella coerente compatibilità di un disegno razionale e completo.

In questa linea evolutiva, che prefigura una forma di Stato progressivamente orientata in senso federale e che trova conferma e copertura nella riforma del titolo V della costituzione¹, assetto delle funzioni e assetto delle risorse finanziarie sono questioni intimamente legate [v. testo unificato di riforma della II[^] Parte della costituzione].

Da questo punto di vista, il problema della forma di Stato assume una rilevanza assolutamente nuova proprio con riguardo al suo legame con le questioni di finanza pubblica e delle regole di bilancio.

La progressiva frammentazione della sovranità che caratterizza l'attuale fase storica delle moderne democrazie porta con se l'esigenza di una nuova legislazione di spesa e di nuove regole di bilancio tramite le quali affrontare sia i processi di integrazione sopranazionale, sia il consistente trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali.

¹ Il testo unificato dei ddl è stato approvato in seconda lettura da Camera e Senato

La riforma del Titolo V della costituzione pone quindi una sfida di notevole portata alle correnti modalità di impostazione dei problemi di finanza pubblica.

In ogni assetto federale o semi-federale cruciale è la disciplina dell'autonomia finanziaria degli enti autonomi la quale, se per un verso è questione non eludibile, d'altro canto proprio a garanzia di autenticità e reale efficacia presuppone meccanismi idonei ad assicurare corrispondenza fra risorse e competenze.

Si tratta di un tema di decisiva attualità in una fase che vede realizzarsi a partire dal 2001 gran parte del disegno di trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali e all'interno del quale si iscrive la complessità tematica della definizione di risorse adeguate, in termini di quantificazione e di meccanismi capaci di assicurare tempestiva acquisizione da parte del versante regionale.

A riguardo due sono le considerazioni da fare.

La prima per notare che, una volta superata la fase di partenza, il finanziamento a regime seguirà le regole e i criteri definiti con il d.lgs. 56 del 2000, tramite meccanismi di ridefinizione annuale del fabbisogno e contestuale rideterminazione delle aliquote di compartecipazione a IVA, IRPEF e accisa benzina, destinato ad innescare un processo dialettico cui non mancheranno momenti e motivi di contrapposizione.

La seconda considerazione riguarda la stessa filosofia di partenza posta a base del processo di trasferimento delle risorse le quali, nel loro quantificarsi tramite altrettanto prosciugamento di capitoli del bilancio Stato sin qui deputati a copertura delle medesime funzioni, scontano il rischio di una riallocazione che ora si misura con un disegno organizzativo non solo nuovo ma oltremodo articolato e frammentato.

E' anche con riguardo a tali aspetti che va affrontata la questione della congruità delle risorse destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni trasferite alle Regioni. La cui quantificazione ha richiesto un procedimento complesso all'interno del quale decisa centralità ha assunto l'attuazione del d.lgs. 112/'98 ma che ha altresì ricompreso l'elaborazione e l'emanazione dei provvedimenti attuativi degli altri decreti legislativi di conferimento di funzioni², anch'essi al pari del precedente specialmente curati dall'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo.

L'avvio presso la Presidenza del Consiglio dei lavori per l'attuazione del progetto di decentramento di cui al d. lgs. 112/'98 e agli altri decreti delegati [143/'97, 469/'97, 422/'97] ha implicato notevoli difficoltà proprio in tema di individuazione delle risorse. A fronte delle quali, è stato costituito - nell'ambito del Gruppo di coordinamento - uno speciale "Gruppo tecnico" composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, delle Regioni, delle autonomie locali e delle amministrazioni interessate. Sul finire del 1999, è stato poi nominato il Commissario straordinario per imprimere una più decisa accelerazione al processo di decentramento. Da dire che l'*iter* procedimentale si è dipanato lungo un percorso costituito da passaggi cadenzati da accordi in sede tecnica, sanciti poi nella sede politica della Conferenza unificata. Un procedimento ispirato, da un punto di vista organizzativo, al metodo della partecipazione e strutturato, quanto a contenuti, alla regola del consenso.

² Nell'ambito di attività dell'ufficio del Commissario straordinario del Governo, per sottoporli al medesimo e innovativo metodo di lavoro, sono stati attratti i provvedimenti per l'attuazione dei conferimenti di funzioni operati in materia di agricoltura [d.lgs. 143/'97], mercato del lavoro [d.lgs. 469/'97], trasporto pubblico locale [d.lgs. 422/'97].

In esito a tale complessa attività è la quantificazione annuale sin qui ricostruibile sulla base dei dati recati dai numerosi DPCM intervenuti fra il 1999 e il 2000 per il trasferimento delle risorse finanziarie e di personale, di recente ordinati e classificati dalla Presidenza del Consiglio³.

E' bene precisare che la ripartizione delle risorse fra Regioni ed enti locali è passata attraverso tre distinte fasi, le prime due articolate per settore di conferimento [incentivi alle imprese, energia, ambiente, trasporti, ecc.] e l'ultima fase funzionale ad accorpate in ciascun provvedimento tutte le risorse spettanti a ciascuna Regione.

In tale ultima fase sono state altresì individuate le risorse che, in base alle leggi regionali di delega di funzioni, spettano agli enti locali. Da questo punto di vista, ripartizione e trasferimento di risorse si sono avvalsi, nell'ambito di una quantificazione rapportata a quantità e qualità, della legislazione regionale di recepimento.

La seguente tabella espone le risorse ripartite fra le Regioni a statuto ordinario disaggregate per settori specifici e aggiornate con riferimento ai più recenti DPCM intervenuti a fine anno 2000. A tale riguardo, occorre precisare che l'importo complessivo diverge da quello riportato in successivo paragrafo [v. *infra*, parag. 1.4] ove sono altresì comprese nel totale generale le risorse trasferite alle Regioni a statuto speciale e agli enti locali. Va pure osservato che la ripartizione esposta nella tabella è comprensiva sia delle risorse annue, a regime (in genere del 2001), sia delle risorse *una tantum* attribuite per i soli esercizi 2001 e 2002 e collegabili alla realizzazione di specifici programmi. Quanto a queste, c'è da dire che il loro ammontare non incide ai fini della determinazione per le Regioni della compartecipazione ad imposte erariali

³ V. Progetto finalizzato del Dipartimento della funzione pubblica - UIPA, *Decentramento amministrativo*, maggio 2001.

(IRPEF e IRPEG) e/o quota accisa benzina, come previsto dal nuovo sistema di federalismo fiscale.

TAB 64/REG

QUADRO DI SINTESI DELLE RISORSE TRASFERITE ALLE REGIONI

(in miliardi)

REGIONE	Incentivi alle imprese d.lgs. 112/98	Funzioni ex Mezzogiorno d.lgs. 112/98	Trasporto pubblico locale	Mercato del lavoro d.lgs. 469/97 *	Funzioni ex d.lgs. 112/98	Edilizia residenziale pubblica	Totale finanziamenti	Totale risorse umane (unità)
Abruzzo	81	367	124	13	245	241	1.071	549
Basilicata	37	459	79	13	129	190	905	407
Calabria	92	1.036	209	30	277	1.099	2.743	915
Campania	266	1.058	535	56	445	2.351	4.712	1.526
E. Romagna	147	0	198	28	473	731	1.577	865
Lazio	65	303	391	35	452	1.918	3.164	1.185
Liguria	31	0	134	13	231	217	626	412
Lombardia	303	0	590	34	774	1.177	2.878	1.119
Marche	58	7	55	12	185	94	411	428
Molise	26	588	34	8	83	70	809	238
Piemonte	158	0	352	27	566	672	1.775	872
Puglia	192	943	432	43	317	1.291	3.219	1.104
Toscana	130	1	295	24	428	859	1.737	974
Umbria	28	0	78	8	173	220	506	336
Veneto	178	0	177	24	522	499	1.400	931
TOTALE	1.793	4.762	3.683	370	5.299	11.629	27.535	11.861

Fonte: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo stato di attuazione del decentramento

* Le risorse indicate non comprendono le spese di funzionamento (v. TAB 89/REG)

Le risorse complessivamente trasferite alle Regioni a statuto ordinario ammontano a 27.535 miliardi. L'importo più consistente finanzia l'edilizia residenziale [11.629 mld] che assorbe una percentuale pari al 42% dei trasferimenti. In tale ambito settoriale va segnalato l'importo considerevole attribuito alla Campania che con i 2.351 miliardi viene a comporre il 20,2% del totale. Assai elevate le risorse per edilizia residenziale del Lazio [1.918 mld], Puglia [1.291 mld], Lombardia [1.177 mld], Calabria [1.099 mld]. L'importo più basso è quello del Molise [70 mld].

Quanto alle risorse per le funzioni conferite in tema di completamento interventi "ex Mezzogiorno", in cima alla graduatoria si colloca sempre la Campania con 1.058 miliardi, seguita da Calabria [1.036 mld] e Puglia [943 mld]. Per il trasporto locale al primo posto è la Lombardia [589 mld], ma subito appresso è ancora la Campania [534 mld].

Le Regioni che traggono maggiori risorse dalla somma dei finanziamenti per tutti i settori considerati, sono la Campania che con i 4.711 miliardi distanzia tutte le altre Regioni. Seguono la Puglia con 3.219 miliardi e il Lazio con 3.164 miliardi; Calabria e Lombardia sono oltre i 2.500 miliardi. Il minore importo di finanziamenti lo ricevono le Marche [411 mld].

Ulteriore analisi emerge dai dati della seguente tabella che disaggrega per settore e ambito le spettanze di Regioni, Province e Comuni con riferimento tuttavia ad una sola parte delle risorse trasferite ex d.lgs. 112. Seppure si tratti di dati parziali, l'interesse della seguente tabella è per il risalto che consente al peso percentuale delle risorse attribuite agli enti locali.

Quadro riepilogativo nazionale
del trasferimento di risorse finanziarie a regime alle regioni e agli enti locali.
(milioni di lire)

Settore	Trasferimenti diretti			Trasferimenti indiretti		Totale				
	regioni (a)	province (b)	comuni (c)	provnce (d)	comuni (e)	regioni = a-d-e	province = b+d	comuni = c+e		
energia	914	2.075	-	240	36	638	2.315	36		
ambiente	664.386	-	-	94.856	2.002	567.528	94.856	2.002		
demanio idrico	457	-	-	66	-	391	66	-		
opere pubbliche	edilizia statale (oo.pp. Veneto)	-	-	-	-	93.308	47.385	-		
	sp. di funzionamento	85	-	-	1.315			-		
	opere marittime	10.866	-	-	1.286			-		
	sp. di funzionamento	12	-	-	84			-		
	difesa suolo	127.494	-	-	23.700			-		
	sp. di funzionamento	3.556	-	-	699			-	2.857	699
	trasporti	8.576	875	-	637			1.930	6.009	1.512
viabilità	manutenzione ordinaria	437.900	-	-	407.767	-	30.133	407.767		
	sp. in conto cap. ann.	1.443.319	-	-	368.747	-	1.074.572	368.747		
	spese di personale	297.226	-	-	250.962	-	46.264	250.962		
	dirigenti	5.780	-	-	510	-	5.270	510		
invalidi civili	sp. di funzionamento	71.431	-	-	64.125	-	7.306	64.125		
		30.252	-	-	118	1.740	28.394	118	1.740	
istruzione scolastica	492.506	-	-	51.448	-	441.058	92.133	51.120		
polizia amministrativa	134	40.637	51.106	48	14	72				
protezione civile	12.543	-	-	-	-	12.543	-	-		
sanità	141.650	-	-	-	504	141.146	-	504		
TOTALE	3.751.323	43.587	51.106	1.287.608	5.722	2.457.489	1.331.195	57.332		

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo stato di attuazione del decentramento

Il suesposto quadro di insieme consente di mettere a confronto le risorse regionali con quelle definitivamente destinate a Province e Comuni, le quali ultime sono comprensive dei trasferimenti diretti e di quelli rinvenienti da Regioni e da Province. La definitiva riaggregazione mostra come le Regioni, rispetto ad un trasferimento diretto per 3.751 miliardi, ne trattengano 2.457, mentre le spettanze provinciali ascendono a 1.331 miliardi e quelle dei Comuni a 53 miliardi.

L'esame dei singoli settori mette in chiaro come, in tema di viabilità, il trasferimento di risorse regionali alle Province per un ammontare percentualmente pari al 48,4% deponga per una legislazione regionale orientata ad un ampio sistema di deleghe a favore del versante provinciale.

Quanto ai trasporti, Comuni e Province, nel loro insieme, gestiscono risorse pari al 55,6% [3.342 milioni] rispetto a quelle mantenute dalle Regioni [6.009 milioni]; il che conferma anche in questo caso una legislazione regionale favorevole ad un sostenuto avvalimento delle autonomie locali per la gestione dei servizi.

1.2. Il processo di decentramento amministrativo

Il processo di trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, avviato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ha registrato nel recente periodo una sensibile accelerazione sia sul versante normativo che finanziario, in una complessiva evoluzione dell'assetto istituzionale e dei modelli organizzativi e gestionali. Tale complesso percorso di attuazione dei principi e criteri direttivi indicati al Capo I della legge delega che poneva, come è noto, la scadenza del termine al 31 dicembre 2000, si è caratterizzato in due scansioni fondamentali: la ridefinizione delle

competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali; il contestuale⁴ trasferimento dei beni e delle risorse.

Il trasferimento delle risorse a Regioni ed enti locali si innesta in una complessiva dinamica evolutiva di compatibilità con il quadro ordinamentale e gli equilibri finanziari delle autonomie, di cui sono testimonianza le misure contenute nelle leggi finanziarie per il 2000 ed il 2001.

Nella complessa evoluzione dell'assetto e dei meccanismi fiscali, va ricordato il rilievo della distinzione delle risorse *una tantum* da quelle a regime le quali andranno definitivamente sostituite con compartecipazioni ad imposte erariali (IRPEF ed IVA) per le Regioni e con l'istituzione della addizionale all'IRPEF per i comuni.

Con la riforma costituzionale avviata con le modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione⁵ sono elevati a rango di norma costituzionale i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza quali criteri da seguire nella allocazione delle funzioni amministrative ai diversi livelli istituzionali, propri di una struttura in evoluzione verso modelli federali, con una corrispondente riduzione delle funzioni, dei compiti e delle missioni dell'amministrazione dello Stato, coerentemente con l'intento innovatore già alla base della legge 59/1997.

Il suindicato conferimento di funzioni e compiti amministrativi, pur a costituzione invariata, ha disegnato una nuova fisionomia nei rapporti tra Governi, centrale, regionali e locali, con un complessivo rafforzamento del rilievo istituzionale delle Autonomie,

⁴ L'obiettivo era di garantire alle Regioni e agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali (articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998).

⁵ Approvata in seconda lettura da Camera e Senato con votazione a maggioranza assoluta.

non solo sul versante gestionale ma, in particolare per le Regioni, di ulteriore riconoscimento in termini di iniziativa sul terreno legislativo e amministrativo.

Il decreto legislativo n.112 del 1998 ha provveduto alla elencazione tassativa delle sole funzioni che restano nella competenza dello Stato ed alla semplice indicazione delle funzioni di competenza regionale e locale in coerenza con il disegno della legge delega ed ha fatto rinvio a leggi regionali per la ripartizione all'interno delle singole Regioni delle funzioni trasferite⁶, riservando a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione e la ripartizione delle risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative tra le Regioni stesse e gli enti locali. Nel nuovo disegno istituzionale la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province ed alle comunità montane, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

Le Regioni hanno in gran parte portato a compimento la fase di puntuale individuazione in ciascun settore delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo a se medesime, come previsto all'articolo 4, comma 5, della legge n. 59.

⁶ L'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha stabilito che le Regioni conferiscano alle province, ai comuni ed agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale nell'osservanza di alcuni principi fondamentali, tra i quali il principio di adeguatezza, "in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni" (articolo 4, comma 3, lettera g). Il successivo comma 5 prevede in capo al Governo uno specifico potere sostitutivo (con uno o più decreti legislativi) qualora le Regioni non abbiano adottato la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa. L'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esplicitando i principi enucleati nella legge 59, prevede che ciascuna Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, determini, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali.

Va segnalato che il d.lgs. 112 condiziona l'effettivo trasferimento delle funzioni all' 1 gennaio 2001 al previo adeguamento della struttura organizzativa degli enti locali, anche attraverso la costituzione di forme di esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi⁷ in ambiti territoriali indicati come adeguati od ottimali⁸. Il rilievo di tali adempimenti come condizione per l'effettivo avvio della riforma è ribadito anche nella legge finanziaria 2001 che, all'articolo art. 52, comma 2, dispone che, ove non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative entro il 31 dicembre 2000, le funzioni ed i compiti attribuiti agli enti locali siano conferiti in via transitoria alle province le quali, d'intesa con le Regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali (art. 52, comma 2).⁹

1.3. Lo stato di attuazione regionale

Come ampiamente esposto nella Relazione semestrale sullo stato di attuazione delle riforme, prodotta dalla Commissione parlamentare consultiva per l'attuazione

⁷ In materia vedasi anche l'articolo 33 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che opera una ricognizione delle disposizioni contenute nel citato articolo 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e nella legge n. 142/1990. In particolare il comma 4 dell'articolo 33 del citato T.U. dispone che per favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale, le Regioni disciplinano, con proprie leggi, le forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni da parte dei comuni, nell'ambito del programma di riordino territoriale concordato con gli enti locali. La disposizione transitoria contenuta nell'articolo 35 dello stesso T.U. stabilisce che le Regioni adottano le suddette leggi entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine il Governo provvede a dettare la relativa disciplina, sentite le Regioni inadempienti e la Conferenza unificata

⁸ Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuano "livelli ottimali" di esercizio delle stesse, concordandoli con gli enti locali nelle idonee sedi di concertazione

⁹ Il periodo transitorio non può comunque superare un anno. A completare il quadro normativo si segnala inoltre il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2000, recante regolamento concernente i criteri di riparto dei Fondi erariali destinati alle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali.